



Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009 e successive modifiche).

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano  
Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641  
Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415  
E-mail: [info@ubae.it](mailto:info@ubae.it) Sito internet: [www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it) Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari. ABI: 03598  
Codice Fiscale: 00716130588  
Partita IVA: 00925501009  
Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede*:

Nome/Cognome: \_\_\_\_\_ Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

## CARATTERISTICHE E PRINCIPALI RISCHI

---

La garanzia autonoma è una delle forme tecniche con cui si realizzano i crediti di firma e rappresenta l'impegno della banca a pagare al beneficiario una somma di denaro in caso di inadempienza dell'obbligato principale, rinunciando a far valere, in virtù del principio di 'autonomia', eventuali eccezioni che quest'ultimo potrebbe muovere.

Tale tipologia di operazioni sono destinate a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero nonché a dare assistenza alle operazioni internazionali di ogni impresa. In particolare le garanzie:

- consentono al beneficiario di ottenere la sicurezza del buon fine dell'operazione commerciale sottostante e di venire soddisfatto in forma rapida delle proprie ragioni;
- consentono all'ordinante un'immediata disponibilità dei fondi (advance payment bond);
- consentono all'ordinante di non impegnare parte della propria cassa.

Le garanzie si rivolgono sia a imprese esportatrici, nel caso di partecipazione o aggiudicazione di appalti o forniture all'estero, che importatrici, a fronte di impegni di pagamento dilazionato.

Nella prassi bancaria si possono riscontrare varie tipologie di crediti di firma.

Di seguito si riportano le principali garanzie internazionali rilasciate alla clientela da Banca UBAE.

Si noti che nel commercio internazionale sono piuttosto diffuse le operazioni a struttura 'quadrangolare' ove sono presenti il cliente/ordinante, una prima banca 'contro-garante' (la banca dell'ordinante), una seconda banca garante ed il beneficiario estero.

- **Advance Payment Bond** (garanzia di restituzione dell'anticipo contrattuale): trattasi d'impegno a garanzia della restituzione delle somme anticipate.

Garantisce al committente la restituzione delle somme da questi anticipate all'interno di un contratto. La premessa è che il fornitore abbia ottenuto un anticipo dal committente al momento della conferma dell'ordine. Tale anticipo, di norma, varia dal 5 al 20 per cento della commessa. Il committente, a sua volta, può esigere di cautelarsi in caso d'inadempienza del fornitore (ritardata o mancata fornitura) richiedendo il rilascio di un A.P.B. pari all'importo dell'acconto versato. La garanzia diviene operativa, di norma, dietro accuso ricezione del pagamento anticipato da parte della banca del fornitore.

- **Performance Bond** (garanzia di buona esecuzione): trattasi d'impegno a garanzia della buona esecuzione dei lavori/contratto. La Banca s'impegna a garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'ordinante della garanzia. L'importo garantito è, di solito, una percentuale proporzionale al valore della fornitura, normalmente dal 2 al 20 per cento del contratto.

- **Bid Bond** (garanzia per la partecipazione a gara d'appalto): trattasi d'impegno presentato dai partecipanti a gare d'appalto a garanzia della serietà dell'offerta in caso d'aggiudicazione dei lavori/contratti. Garantisce l'affidabilità dell'offerta in una gara d'appalto. Per vincolare il concorrente al rispetto delle condizioni contenute nell'offerta, il committente è solito imporre un deposito cauzionale in denaro, o, in alternativa, una garanzia bancaria. Di solito l'importo varia in una percentuale compresa fra l' 1 ed il 5 per cento del valore del contratto di gara. In caso di mancata aggiudicazione della gara, la garanzia viene scaricata e restituita all'emittente. In caso d'esito favorevole della gara, l'Ente appaltante, entro i termini di scadenza del Bid Bond, di norma, può far pervenire alla banca emittente la scelta tra il pagamento o rilascio di nuova garanzia a copertura del successivo periodo contrattuale (il Performance Bond).

- la possibile escussione della garanzia da parte del beneficiario della garanzia, in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, con le conseguenze legate alla tipologia propria della lettera di garanzia;
- a richiesta della banca il cliente deve poter preconstituire i fondi;
- la banca può riservarsi di subordinare la concessione del credito di firma al rilascio di idonea garanzia (cauzione);
- rischio Paese: collegato alla impossibilità sopravvenuta (sovente di natura temporanea) di adempiere all'obbligazione contrattuale per cause politiche, embarghi ecc. con conseguenti ripercussioni sullo stato della garanzia

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni e spese su **Garanzie emesse dal nostro Istituto** per ordine e conto Clientela Corporate Italia a valere su linee di credito concesse alla società Corporate richiedente dell'emissione.

	<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
<b>RILASCIO GARANZIE emesse da BANCA UBAE</b>	Commissione di emissione/proroga	Determinata in sede di concessione dell'affidamento (definito in valore percentuale)  - comm. Min. per emissione € 250,00 - comm. Min. per proroga € 50,00
	Spese di Modifica (e/o tramitazione per spese di spettanza della Banca corrispondente)	€ 50,00
	Spese swift	€ 25,00
	Corriere (in base al peso)	€ 75,00 per ogni set di documenti

Si aggiungono anche eventuali commissioni a fronte di richiesta da parte della banca estera e da quest'ultima determinate nell'importo.

Commissioni e spese su **Garanzie ricevute ovvero emesse da terza Banca e notificate dal ns Istituto** in favore di beneficiari nazionali od esteri **senza impegno** della nostra Banca (Commissioni e spese su Garanzie di altra banca ricevute e notificate tramite il nostro Istituto).

	<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
<b>RILASCIO GARANZIE emesse da terza banca e notificate da Banca UBAE</b>	Spese di notifica	€ 250,00
	Spese di modifica	€ 50,00
	Corriere (in base al peso)	€ 75,00 - minimo per ogni set di documenti

## RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

---

### Recesso dal contratto

Le operazioni relative a garanzie internazionali (Banca UBAE quale banca emittente) non possono per la loro natura prevedere un diritto di recesso, né per la banca né per il cliente. Tale circostanza deriva dal fatto che una volta perfezionato il contratto a fronte del quale la banca assume in nome e per conto dell'ordinante la propria relativa obbligazione autonoma ed irrevocabile, nessuna delle due parti può più sottrarsi ai rispettivi impegni che permangono inevitabilmente validi fino alla scadenza naturale dell'operazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

In considerazione di quanto sopra indicato i tempi di chiusura del rapporto coincideranno con i termini dell'operazione sulla base di quanto previsto dal testo della garanzia (e della eventuale contro-garanzia) ed in conformità alla normativa internazionale di riferimento.

### Condizioni particolari previste dal contratto di garanzia

La Banca si riserva il diritto di liberarsi in qualsiasi momento dall'impegno assunto o di richiedere al cliente una controgaranzia che soddisfi determinate condizioni.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [reclami@ubae.it](mailto:reclami@ubae.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [compliance@pec.ubae.it](mailto:compliance@pec.ubae.it)

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it)) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

## LEGENDA

---

<b>PRECOSTITUZIONE DEI FONDI</b>	Obbligo per il cliente in qualsiasi momento di predisporre presso la banca una provvista idonea.
<b>CAUZIONE</b>	Garanzia reale acquisita dalla banca al fine di tutelare il proprio diritto di rivalsa in caso di escussione.
<b>RETENTION MONEY BOND</b>	Garanzia emessa per conto dell'impresa che ha sottoscritto il contratto di appalto ad ha lo scopo di tutelare il committente – che ha versato anticipatamente una quota di prezzo che contrattualmente poteva invece trattenere a tutela del buon esito dei collaudi – circa il cattivo esito degli stessi. Ha natura di penale.
<b>PAYMENT GUARANTEE</b>	Rappresenta l'impegno irrevocabile assunto dal garante (generalmente la banca dell'acquirente), a favore del beneficiario, di corrispondere l'ammontare indicato nel testo della payment guarantee stessa in cui l'ordinante la garanzia, cioè il debitore principale del contratto sottostante, non adempia ai propri obblighi contrattuali e, quindi, non paghi la fornitura entro i tempi contrattualmente previsti.
<b>MAINTENANCE OR WARRANTY BOND</b>	E' una garanzia emessa per conto dell'impresa che ha sottoscritto il contratto di appalto ed ha lo scopo di tutelare il committente circa la mancata o incompleta esecuzione delle opere di avvio e manutenzione iniziale contrattualmente previste per l'impianto realizzato. Ha natura di penale.